



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

DECRETO-LEGGE 154/2008 – AC 1891 “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA E IN MATERIA DI REGOLAZIONI CONTABILI CON LE AUTONOMIE LOCALI”

Punto 1- Elenco B) O.d.g. Conferenza Unificata

Le norme contenute nel Decreto Legge, diversamente dal titolo, sono tutt'altro che di contenimento della spesa ma riguardano anche disavanzi di spesa corrente per le autonomie locali, inoltre si anticipa una parte del disegno di legge sull'attuazione dell'art. 119 della Costituzione (Federalismo fiscale) appena varato dal Consiglio dei Ministri, quella su Roma Capitale, che solo per la parte finanziaria trova la sua applicazione senza la definizione per legge dei compiti di Roma capitale.

I temi trattati dal decreto-legge in particolare riguardano:

- ❖ disposizioni sui Piani di rientro dai deficit sanitari:
 - il CdM può nominare più subcommissari con il compito di affiancare il Commissario ad acta incaricato, non ci saranno maggiori costi per lo Stato perché agli oneri connessi alla gestione commissariale la regione interessata provvede nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie. Certamente, il subcommissario riceverà un compenso per la prestazione effettuata e le risorse dovranno essere sottratte ad altre funzioni viceversa ci sarà un aumento di spesa;
 - in deroga a quanto stabilito nell'Intesa Stato – Regioni del marzo 2005 e in deroga dello specifico Accordo con le singole regioni può essere autorizzata l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti. L'autorizzazione all'erogazione è deliberata qualora ricorra una situazione di emergenza finanziaria tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla Regione nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale.

La norma, di fatto attraverso le deroghe supera il Tavolo tecnico di monitoraggio, quello che monitora gli adempimenti delle Regioni in disavanzo e trova fondamento nel richiamo “all'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti” che è principio valido per tutte le regioni in materia sanitaria e non solo per le regioni commissariate. Non da ultimo, da sottolineare che i provvedimenti non contengono mai norme

in favore degli enti virtuosi ma, anzi, ad essi vengono chiesti ulteriori sacrifici a salvaguardia del sistema generale. Si tratta pertanto di attuare le norme già in vigore per premiare le regioni virtuose, come ad esempio la possibilità di incremento della percentuale di erogazione dell'anticipazione sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario, dal 97% al 100%, per le regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico, (L.296/2006, art.1, comma 796, lett.d), punto 3).

❖ Risorse per le autonomie locali

- È incrementato il fabbisogno del SSN con un maggior finanziamento per il 2009 di 434 ml necessari per evitare l'applicazione del ticket sanitario di 10 euro ai cittadini. Per quanto la norma sia stata fortemente voluta dalle Regioni perché già prevista negli Accordi sul patto della salute dell'anno scorso, occorre sottolineare che le risorse per la copertura di questa spesa sono state trovate riducendo il Fondo per le Aree sottoutilizzate prevalentemente destinate alle Regioni, ovvero con un "giroconto" di risorse che di fatto creerà altri problemi finanziari alle Regioni su altro fronte.
- Anche il ristoro per le minori entrate dell'ICI per gli enti locali di 260 ml trova copertura nelle risorse del FAS, così pure il contributo per Roma (500 ml) e Catania (140 ml) deliberati dal CIPE su risorse già previste destinate a investimenti che invece potranno essere utilizzate anche per la copertura di disavanzi di spesa corrente eludendo di fatto l'ultimo comma dell'art.119 della Cost. che vieta i disavanzi di parte corrente.
Per Roma, inoltre, è previsto un ulteriore contributo straordinario di 500 ml finalizzato al rimborso di CCDDPP.
- Il Federalismo fiscale diventa il pretesto per anticipare per Roma capitale un'assegnazione dal 2010 di un contributo annuale di 500 ml in attuazione dell'art.119 Cost. senza attendere come prevede l'art.13 del DDL di attuazione dell'art.119 Cost. appena approvato dal CdM il decreto legislativo che dovrebbe definire la disciplina transitoria dell'ordinamento di Roma capitale e senza definire in anticipo gli oneri conseguenti al ruolo di capitale della Repubblica e la loro determinazione specifica vanificando quanto previsto nel testo.
Da aggiungere che il contributo assegnato dal 2010 può essere utilizzato non solo per il ruolo che Roma svolge come capitale ma anche per far fronte al Piano di rientro dal disavanzo.
- Per i provvedimenti fin'ora adottati dal Governo i tagli sulle risorse FAS saranno nell'ordine del 6,29% per le Regioni del Centro Nord e

del 5,09% per il Mezzogiorno. Le Regioni ribadiscono la necessità di garanzia di certezze delle risorse secondo gli accordi già approvati in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Relativamente alle disposizioni contenute nell'emendamento presentato al Senato all'art. 3 concernente i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, le Regioni prendono atto positivamente dell'eliminazione del potere sostitutivo da parte del Governo e dell'introduzione della previsione per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 di un'intesa in sede di Conferenza Unificata. L'accordo raggiunto con il Governo è più rispettoso del ruolo delle regioni in quanto per l'anno 2009/2010 il dimensionamento avviene secondo le regole ordinarie, con il vincolo di non superare la consistenza numerica relativa all'anno scolastico 2008/2009 mentre le intese, a decorrere dal 2010, eviteranno disagi o aumenti nei costi di gestione per i comuni.

Per quanto attiene le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome, si ribadisce l'importanza che i rimborsi corrispondenti al minor gettito certificato dai Comuni compresi in tali territori siano direttamente assegnati alla Regione o Provincia autonoma, che provvederà all'attribuzione ai rispettivi Comuni secondo quanto previsto dagli Statuti speciali e relative norme di attuazione in materia di enti locali e finanza locale, tenendo comunque conto dei criteri di cui all'articolo 1, del D.L. 93/2008, come convertito dalla legge 126/2008.

Infine occorre considerare che l'emendamento al DDL Finanziaria relativo alla nettizzazione dei Fondi UE approvato alla Camera dei Deputati non risponde alle esigenze alla base dell'accordo fra le Regioni ed il Presidente del Consiglio dei Ministri. Si propone pertanto di inserire il seguente emendamento all'AC 1891:

Dopo l'articolo 1 ter inserire il seguente:

art. 1- quater

Dopo il comma 5 dell'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:

5.bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5 ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato

riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

NB: Si ribadisce la richiesta di inserire nella nettizzazione prevista dall'emendamento anche i fondi del FSE.

All'articolo 2, comma 8, è aggiunto il seguente periodo:

“Le somme spettanti ai Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono assegnate a favore dei citati Enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai Comuni compresi nei loro territori nel rispetto delle competenze previste dai rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, ai sensi del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.”

In considerazione delle suddette osservazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo,

pur riconoscendo la positività dell'accoglimento delle richieste avanzate riguardo all'articolo 3, concernente i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche con l'eliminazione del potere sostitutivo e l'incremento delle risorse del SSN per l'anno 2009 per la copertura integrale del ticket sanitario.

Roma, 20 novembre 2008